

(N. 1239)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ZUGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1973

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica
1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, è stato disposto il riordinamento delle ex carriere speciali di concetto con l'inquadramento dal 1° luglio 1972 nella qualifica di vice direttore di tutti gli impiegati con anzianità di servizio di anni quattro (due per i laureati).

L'articolo 6 di detto decreto dispone che l'anzianità di servizio effettivo nella carriera di concetto è valutata per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Di recente la Corte dei conti ha registrato il decreto ministeriale di inquadramento degli appartenenti alle suddette carriere speciali del ruolo delle ragionerie del Ministero dell'interno.

Con tale provvedimento sono stati attribuiti ai collocati nella carriera direttiva gli aumenti biennali di cui all'articolo 6 succitato, dopo avere peraltro prima applicato i benefici di cui al terzo comma, articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

In virtù di tale interpretazione gli impiegati inquadri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972 vengono a realizzare un trattamento economico

preferenziale rispetto ai colleghi pervenuti in precedenza nella carriera direttiva per concorso. Si possono fare al riguardo molti esempi, ma credo basti il seguente:

ex ruolo speciale transitorio con anzianità 1° maggio 1948 attualmente in godimento del trattamento economico pari al parametro 297 - secondo aumento (lire 2.292.097);

viene collocato dal 1° luglio 1972 nel parametro 257 con nove aumenti biennali cui vanno aggiunti n. 12 aumenti in virtù dei 24 anni di anzianità nella carriera di concetto: gode quindi di n. 21 aumenti biennali (lire 2.880.648,75 annue lorde);

dal 1° luglio 1973 lo stesso impiegato verrà promosso alla qualifica di direttore di 2ª classe e godrà pertanto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970, del trattamento economico pari al dodicesimo aumento del parametro 307.

Rispetto a tale situazione occorre ora far presente che, nei ruoli delle direzioni provinciali del Tesoro, oltre ai direttori di 2ª classe collocati nella carriera direttiva ai sensi della cosiddetta legge Cervone i quali, nella quasi totalità, sono già stati promossi

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alle qualifiche superiori, vi sono attualmente oltre trecento direttori di 2^a classe, pervenuti alla carriera direttiva attraverso concorso per esame (tre prove scritte ed orali) al quale venivano ammessi gli impiegati con tredici anni di servizio (nove se laureati).

Questi ultimi hanno nella carriera direttiva le seguenti anzianità: 30 ottobre 1964, 27 giugno 1966 e 29 dicembre 1969, e godono di un trattamento economico pari rispettivamente al quarto, terzo e primo aumento biennale del parametro 307.

Pertanto, come appare evidente, un impiegato ex ruolo speciale transitorio, ma collocato di recente nella qualifica di direttore di 2^a classe, a decorrere dal 1° luglio 1973, avrà un trattamento economico mensile lordo superiore di:

lire 30.448 rispetto ai vincitori del concorso del 1964;

lire 34.252 rispetto ai vincitori del concorso del 1966;

lire 41.863 rispetto ai vincitori del concorso del 1969.

È da porre altresì in evidenza che i suddetti vincitori di concorso non hanno, ai fini dello scrutinio a direttore aggiunto di 1^a classe, gli stessi benefici concessi ai direttori di sezione dall'articolo 65 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748.

Questo premesso, appare superfluo ogni commento sulla assurdità della situazione che si verrà a creare; situazione che è poco definire paradossale. Nulla da rilevare — si intende — rispetto al trattamento fatto agli ex ruoli speciali transitori, ma è indubbio che si è creata una condizione di inferiorità per le centinaia di impiegati che hanno in precedenza conseguito il passaggio nella carriera direttiva, con grandi sacrifici, attraverso gravose e severe prove di esame.

Si pone quindi qui in evidenza l'assurdo giuridico che, da un lato, consente l'attribuzione di un trattamento economico a migliaia di impiegati per i quali « continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti l'esercizio delle attribuzioni affidate al personale delle ex carriere speciali », quindi senza nessun aggravio, almeno per ora, di responsabilità di lavoro, mentre, dall'altro, si mantengono condizioni di sperequazione rispetto ai diritti acquisiti anche relativamente ai colleghi ex ruolo speciale transitorio.

Per questo si ritiene doveroso presentare il seguente disegno di legge raccomandandolo alla premurosa approvazione degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Con effetto dal 1° luglio 1972 al personale della carriera direttiva già speciale, al quale compete dalla stessa data uno stipendio di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se fosse pervenuto in detta carriera in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore.